



COMUNE DI VALLE SALIMBENE
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI**

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 14/12/2020)

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'inserimento di particolari categorie di cittadini residenti, in un programma di attività socialmente utili finalizzate a migliorare la qualità dei servizi forniti alla collettività. Lo svolgimento di attività socialmente utili non comporta l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione comunale.

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i soggetti vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale.

Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà, in quanto il soggetto disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa, né ad orari fissi nelle prestazioni.

La collaborazione dei soggetti in attività socialmente utili, in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

L'Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto e di formazione tra i partecipanti alle attività socialmente utili, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 2 Ammissione alle attività socialmente utili

Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività socialmente utili, cittadini di entrambi i sessi, residenti nel Comune di Valle Salimbene, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 1) Abbiano compiuto 30 anni di età e siano disoccupati e privi di qualsiasi trattamento previdenziale o assistenziale;
- 2) Abbiano compiuto 60 anni di età e siano titolari di pensione di anzianità o vecchiaia o invalidità, il cui importo non consente, tuttavia, di affrontare spese di primaria necessità;
- 3) Rappresentino casi sociali meritevoli di attenzione, segnalati dall'Assistente Sociale ed introdotti e seguiti dai Servizi Sociali, a cui può essere applicato un programma di attività socialmente utile, anche al di fuori della graduatoria annuale. L'ammissione all'attività socialmente utile è valutata caso per caso, a seguito di indicazione dell'Assistente Sociale e sulla base delle effettive capacità del bilancio comunale.

Art. 3 Tipologia di intervento

Gli interventi socialmente utili vengono individuati, nelle seguenti attività:

- custodia di impianti sportivi, parchi pubblici, strutture pubbliche e centri ricreativi;
- pulizia di parchi pubblici e strade, compresi minori interventi di manutenzione sul territorio comunale;
- sorveglianza dinanzi ai plessi scolastici per la sicurezza degli scolari all'entrata e all'uscita dalle lezioni;
- sorveglianza per attività culturali e ricreative;
- assistenza durante i servizi di mensa scolastica e altri servizi scolastici;
- apertura e chiusura cimitero e relativa sorveglianza;
- supporto ad attività amministrative;
- affissione o distribuzione di avvisi comunali.

Art. 4 Modalità di gestione delle attività

I residenti che partecipano alla suddetta iniziativa sono seguiti nell'esecuzione degli interventi da personale comunale, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica e con il coordinamento del servizio sociale, e della polizia municipale.

Art. 5 Assicurazione

Sarà stipulata un'apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile e per danni che possono derivare ai volontari impiegati in attività socialmente utili durante lo svolgimento delle attività stesse e per i danni derivanti a cose e persone in connessione con tale attività.

Art. 6 Contributo per le attività socialmente utili

Sarà riconosciuto ai volontari impiegati in attività socialmente utili un contributo economico specificato nel Bando pubblico per l'ammissione alle attività socialmente utili, a seconda della tipologia e consistenza degli interventi effettuati, in quanto il servizio espletato tende al duplice obiettivo di promuovere la qualità di vita e di migliorare i servizi comunali.

Per i casi di cui all'art.2 punto 3) il contributo economico è stabilito di volta in volta sulla base delle condizioni economiche della persona da ammettere all'attività, nonché delle effettive disponibilità del bilancio comunale.

Il Bando pubblico per l'ammissione alle attività socialmente utili definisce i criteri di assegnazione e di quantificazione dei contributi, quest'ultimi erogati come previsto dal Regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari.

Il Bando pubblico per l'ammissione alle attività socialmente utili stabilisce la soglia massima di reddito ISEE per la partecipazione al bando stesso.

Art. 7 Modalità di accesso alle attività socialmente utili

I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili devono far pervenire apposita domanda entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, che predisporrà all'uopo apposito avviso pubblico, da affiggere all'albo pretorio ed in altri idonei punti del proprio territorio.

Tali domande verranno esaminate dal Responsabile del servizio per le politiche sociali, che provvederà a stilare due graduatorie annuali, come di seguito specificato:

- 1^ graduatoria – art.2 punto 1 (Reddito ISEE e Stato di famiglia)
- 2^ graduatoria – art.2 punto 2 (Reddito ISEE e Stato di famiglia)

Nella graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile del servizio, verranno indicati i servizi cui destinare, ove possibile, i singoli richiedenti.

E' comunque sempre assicurata una rotazione per i destinatari del contributo pari almeno a 3 mesi di attività socialmente utile.

Sono esclusi dal principio della turnazione i casi di cui all'art.2 punto 3) del presente regolamento.

Art. 8 Idoneità

Prima dell'inizio dell'attività la persona, a cui è stata assegnata, presenterà all'Ufficio Servizi Sociali il certificato del medico curante con il quale si attesti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività stessa.

Art. 9 Revoca

Qualora l'attività non venisse o non potesse essere svolta dalla persona individuata, o qualora si verificassero comportamenti non idonei alla mansione assegnata, la Giunta Comunale, a suo motivato giudizio, provvederà a far decadere il contributo.

I volontari potranno essere, altresì, cancellati dagli elenchi a disposizione dell'Amministrazione comunale, per una delle seguenti motivazioni:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del responsabile del Servizio o da parte degli utenti;

- d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.

Art. 10 Tipologia del contributo

Le somme erogate non hanno carattere di compenso per prestazioni d'opera, bensì di contributo assistenziale; le spese relative saranno rendicontate dal Comune per un'eventuale assegnazione di contributo regionale fra gli interventi generali e di prevenzione.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti regolamenti adottati in materia.